COPIA

N. 74 di registro

N. 10237 di protocollo

N. 4 odg

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COMO

Verbale delle deliberazioni adottate

nella seduta del 3 LUGLIO 1995

OGGETTO: Approvazione degli indirizzi generali e dei criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

L'anno millenovecento novantacinque il giorno tre del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Provinciali:

Presidente LIVIO GIUSEPPE

ALVISI Fulvio
BASILIO Guido Maria
BASSANETTI Giandomenico
BORGHI Antonio
BOTTA Giovanni
CALANDRA Francesco
CATTANEO Gabriele
CRUSCO Giuseppe
DELLA VALLE Claudio
FIORAVANTI Alfio
GALIMBERTI Daniele
GILARDONI Pietro
LIVIO Andrea
MARCHIÒ Daniele
MONGA Ercole
PAGANINI Gianantonio
PALERMO Salvatore Antonio
PANZERI Piergiuseppe
PATRIGNANI Massimo
PESCA Corrado
POZZOLI Filippo
REZZONICO Pio
ROVAGNATI Stefano Severino
SERRENTINO Domenico
SOLDARELLI Cesare
TABORELLI Mario Alberto
TARONI Renato
TETTAMANTI Tiberio
TREMOLADA Achille
VALLI Armando

Partecipano gli Assessori: Pontiggia, Giusto, Minotti, Mutti, Clerici, Colombo.

Assenti i Consiglieri: Botta, Pozzoli, Rezzonico.

Partecipa il Segretario Generale della Provincia Dott. Vincenzo ZARCONE.

Presiede il Dott. Giuseppe LIVIO nella qualità di Presidente, il quale constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta.

N. 4 dell'O.d.G.

Oggetto: Approvazione degli indirizzi generali e dei criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Sull'argomento in oggetto, il Presidente riferisce quanto segue:

"L'art. 32, II comma - lett. n), della L. 8.6.1990 n. 142, così come modificato dall'art. 15 della L. 25.3.1993 n. 81, prevede che il Consiglio Provinciale definisca gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Le suddette nomine, ai sensi dell'art. 36 - comma V della L. 142/90, così come modificato dall'art. 13 della L. 81/93, spettano al Presidente, salvo quelle che per legge sono espressamente riservate al Consiglio Provinciale.

A tal fine è stata predisposto l'allegato atto di indirizzo, già illustrato ai Capigruppo Consiliari, che sostituisce la delibera C.P. n. 396 del 9.11.1989 ("Regolamento per le nomine e le designazioni di rappresentanti della Provincia di Como in Enti ed istituzioni"), ormai superata dal nuovo dettato normativo introdotto dalla richiamata L. 81/93.

Poichè il 30 giugno p.v. sono in scadenza i rappresentanti di alcune società partecipate dalla Provincia, richiedo che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva".

Considerato infine che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ex artt. 53 e 55 V comma della L. 142/90 stante che la presente deliberazione non comporta onere finanziario alcuno a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento;
- il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 53 della Legge medesima;

allegati al presente provvedimento;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione sopraesposta e convenuto con essa

d e l i b e r a

1) di approvare l'atto di indirizzi generali e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, allegato alla presente delibera e parte integrante di essa;

2) di abrogare la delibera C.P. 396 del 9.11.1989 (esecutiva CRC atti 131720 del 6.12.1989);

3) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.90 n. 142.

OMISSIS

A questo punto, il Presidente informa che sono state avanzate alla stessa Presidenza nel corso del dibattito le seguenti proposte di emendamento.

Una proposta di modifica degli artt. 1 e 2 da parte del gruppo Consiliare ALLEANZA NAZIONALE che così recita:

"Art.1 comma 3

La nomina presso Aziende o Società di capitali è incompatibile per Deputati, Senatori, Consiglieri regionali, Presidenti di Amministrazioni Provinciali, Sindaco del Capoluogo, Presidenti di Enti consociati; l'incompatibilità dovrà valere anche per responsabili dirigenziali a livello provinciale di Partiti o Movimenti politici e sindacali, oppure con la carica di assessore in Comuni con oltre 15000 abitanti. Per tutti i soggetti sopraindicati l'incompatibilità vale anche se decaduti dall'incarico e dalla nomina, negli ultimi due anni.

Art. 2 comma 2

Non possono comunque essere nominati coloro che hanno già avuto due designazioni consecutive nel medesimo organismo anche con funzioni diverse o con responsabilità di Presidenza anche in 2 Enti diversi."

Una proposta di modifica degli artt.1 e 4 da parte del gruppo consiliare FORZA ITALIA/IL POLO POPOLARE, che così recita:

"Art. 1 comma 3

E' altresì incompatibile la nomina di persone già rappresentanti di altri enti o società, sia pubblici che privati, aventi la medesima attività sociale dell'ente oggetto di designazione.

art. 4 comma 1

... mediante affissione all'albo pretorio provinciale e comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo e agli organi di informazione..."

Una proposta di abolizione del comma 3 dell'art.1 da parte dei gruppi della MAGGIORANZA CONSILIARE.

Una proposta di modifica dell'art.2, comma 2, da parte del Consigliere PESCA Corrado, intesa alla soppressione nell'ultima riga, del termine "anche" ed alla sostituzione del termine "diverse" con "uguali".

Una proposta di emendamento all'art.3 comma e) da parte del Consigliere BASSANETTI Giandomenico, inteso all'inclusione fra le dizioni "si concorre" e "in caso di rinvio a giudizio" della dizione "in caso di sentenza di condanna di primo grado per reati contro la Pubblica Amministrazione"

Dopodichè lo stesso Presidente pone in votazione, con riferimento ai singoli articoli degli "Indirizzi generali e criteri", le medesime proposte di emendamento, come segue.

La proposta di emendamento del gruppo Consiliare ALLEANZA NAZIONALE all'art.1, comma 3, risulta respinta con 19 voti contrari, 8 favorevoli (Bassanetti, Galimberti, Gilardoni, Monga, Paganini, Serrentino, Taborelli, Tettamanti) ed 1 astenuto (Crusco).

La proposta di emendamento del gruppo consiliare FORZA ITALIA/IL POLO POPOLARE all'art.1, comma 3, risulta respinta a maggioranza con 17 voti contrari, 9 voti favorevoli (Bassanetti, Crusco, Galimberti, Gilardoni, Monga, Paganini, Serrentino, Taborelli, Tettamanti) e 2 astenuti (Marchiò, Patrignani).

La proposta di abolizione del comma 3 dell'art.1 dei gruppi della MAGGIORANZA CONSILIARE risulta approvata con 18 voti favorevoli e 10 voti contrari (Bassanetti, Galimberti, Gilardoni, Marchiò, Monga, Paganini, Patrignani, Serrentino, Taborelli, Tettamanti).

A questo punto esce dall'aula il Consigliere Gilardoni. (Presenti n.27)

La proposta di emendamento del gruppo consiliare ALLEANZA NAZIONALE all'art. 2, comma 2, risulta respinta a maggioranza con 17 voti contrari, 6 voti favorevoli (Galimberti, Monga, Paganini, Serrentino, Taborelli, Tettamanti) e 4 astenuti (Crusco, Marchiò, Palermo, Patrignani).

La proposta di emendamento del Consigliere PESCA Corrado all'art.2 comma 2, risulta approvata a maggioranza con 18 voti favorevoli, 6 voti contrari (Bassanetti, Monga, Paganini, Serrentino, Taborelli, Tettamanti) e 3 astenuti (Galimberti, Marchiò, Patrignani).

La proposta di emendamento del Consigliere BASSANETTI Giandomenico all'art.3, comma e), risulta respinta a maggioranza con 18 voti contrari, 5 voti favorevoli (Bassanetti, Galimberti, Monga, Paganini, Taborelli) e 4 astenuti (Marchiò, Patrignani, Serrentino, Tettamanti).

La proposta di emendamento del gruppo consiliare FORZA ITALIA/IL POLO POPOLARE all'art.4, comma 1, risulta approvata all'unanimità.

A questo punto escono dall'aula i Consiglieri Paganini e Della Valle. (Presenti n.25).

OMISSIS

Conclusivamente, nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione soprariportata, il cui allegato (INDIRIZZI GENERALI E CRITERI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI), a seguito degli emendamenti dianzi accolti, risulta così modificato:

"INDIRIZZI GENERALI E CRITERI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI.

ART. 1

Tutti i cittadini possono essere nominati o designati rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni e altri organismi pubblici.

I candidati alla nomina presso Aziende e Società di capitali a partecipazione provinciale devono inoltre possedere provata competenza nello specifico settore o esperienza almeno pluriennale di direzione, gestione, controllo in organismi pubblici o privati, ovvero esperienza pluriennale di attività libero professionale o di docenza o di ricerca universitaria.

ART. 2

Non possono essere rappresentanti della Provincia il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Presidente e degli Assessori provinciali.

Non possono comunque essere nominati coloro che hanno già avuto due designazioni consecutive nel medesimo organismo con funzioni uguali.

ART. 3

I candidati per le suddette nomine devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

All'atto della candidatura devono presentare i seguenti documenti:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura;

b) curriculum sottoscritto completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio ed eventualmente professionali, dell'esperienza generale e specifica in rapporto alla carica per la quale si concorre;

c) dichiarazione di impegno a seguire gli indirizzi che dovessero essere formulati dal Consiglio e dall'Amministrazione Provinciale;

d) dichiarazione di insussistenza di cause generali o speciali, comprese quelle previste dalla legge 55/90, di ineleggibilità o incompatibilità alla carica per la quale si concorre;

e) dichiarazione di impegno a presentare le dimissioni dall'incarico per il quale si concorre in caso di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti non colposi comportanti una pena edittale superiore ad anni 2;

f) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

g) certificato penale e dei carichi pendenti.

ART. 4

Almeno trenta giorni prima della scadenza dei rappresentanti provinciali, il Presidente renderà pubblico, mediante affissione all'albo pretorio provinciale e comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo e agli organi di informazione, il ruolo delle nomine di sua competenza.

La suddetta comunicazione sarà altresì trasmessa agli ordini professionali e alle associazioni di interesse provinciale.

Le candidature dei rappresentanti, con i documenti previsti al precedente articolo 3, potranno essere presentate presso la Segreteria Generale della Provincia entro i successivi venti giorni dall'avviso pubblico.

Nel caso in cui sia prevista dall'Ente o azienda o istituzione la rappresentanza della minoranza, il Presidente, prima di procedere alla nomina o alla designazione di cui trattasi, invita i Capigruppo consiliari di minoranza a indicare per iscritto il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli.

Le candidature presentate non vincolano il Presidente che potrà nominare o designare i rappresentanti della Provincia anche al di fuori di esse, con osservanza dei principi sopra indicati.

Il Presidente comunica al Consiglio Provinciale le nomine e le designazioni effettuate entro i successivi 30 giorni.

ART. 5

Ogni rappresentante della Provincia è tenuto a inviare al Presidente una relazione annuale sull'attività svolta dall'organismo in cui è stato eletto e sulle iniziative personali assunte al suo interno.

La suddetta relazione dovrà pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

I rappresentanti presso Aziende e Società di capitali dovranno far pervenire la suddetta relazione ogni sei mesi, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio.

Il Presidente metterà a disposizione del Consiglio Provinciale le relazioni ricevute.

I rappresentanti della Provincia potranno essere convocati anche dalla conferenza dei capigruppo o dalle commissioni consiliari per riferire sull'andamento dell'organismo del quale fanno parte.

ART. 6

La revoca dei rappresentanti della Provincia è disposta dal Presidente con provvedimento motivato, al verificarsi di una situazione di incompatibilità del rappresentante oppure di un suo mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della candidatura.

La revoca può altresì essere disposta nel caso di più di tre assenze consecutive ingiustificate oppure di palese conflitto con gli orientamenti e gli indirizzi dell'Amministrazione Provinciale.

Un terzo dei Consiglieri provinciali può proporre al Presidente la revoca dei rappresentati provinciali con richiesta scritta e motivata, da depositare presso la Segreteria Generale della Provincia.

Il Presidente darà risposta alla proposta entro i successivi trenta giorni.

L'atto di revoca sarà comunicato al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla sua assunzione.

ART. 7

Per le nomine da effettuare improrogabilmente entro il 15.8.1995, al fine di evitare la decadenza, ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.L. 16.5.1994 n. 293 convertito in L. 15.7.1994 n. 444, degli organi delle società a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente può procedere in deroga a quanto previsto al precedente art. 4 - I° comma."

Effettuata la votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n.25 - votanti n.22 - astenuti n.3 (Crusco, Marchiò, Patrignani) - voti favorevoli n.22

Il Presidente proclama l'esito: la deliberazione soprariportata è approvata.

Dopodichè lo stesso Presidente pone in votazione l'anzidetta dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione medesima.

Effettuata la votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n.25 - votanti n.24 - astenuti n.1 (Crusco) - voti favorevoli n.23 - voti contrari n.1 (Tettamanti)

Il Presidente proclama l'esito: la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione è approvata a maggioranza.

Si dà atto che entra il Consigliere Paganini. (Presenti n.26)

Allegato alla deliberazione n. 18287/74 in data 3 LUG 1995

Oggetto: Approvazione degli indirizzi generali e dei criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni

PARERI AI SENSI DEGLI ART. 53 E 55 LEGGE 8.6.1990 n. 142

Il Responsabile di Settore esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Como, li 29 GIU. 1995

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRESIDENZA
F.to (dott. Alfredo Motta)

Il Responsabile Capo di Ragioneria esprime parere favorevole dal punto di vista contabile in merito alla presente proposta di deliberazione

!_! dà atto altresì che la stessa non comporta impegno di spesa.

Como, li

IL RAGIONIERE CAPO
F.to (rag. Antonio Colombo)

Il Responsabile Capo di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 55 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Como, li

IL RAGIONIERE CAPO
F.to (rag. Antonio Colombo)

Il Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità in merito alla presente proposta di deliberazione.

Como, li 29 GIU. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Vincenzo Zarcone)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA ORIGINALE DELLA DELIBERA CONSILIARE n.74/18287 E CONSEGUENTEMENTE SUPERATO DAL NUOVO TESTO DI CUI IN DELIBERA.

INDIRIZZI GENERALI E CRITERI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI.

ART. 1

Tutti i cittadini possono essere nominati o designati rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni e altri organismi pubblici.

I candidati alla nomina presso Aziende e Società di capitali a partecipazione provinciale devono inoltre possedere provata competenza nello specifico settore o esperienza almeno pluriennale di direzione, gestione, controllo in organismi pubblici o privati, ovvero esperienza pluriennale di attività libero professionale o di docenza o di ricerca universitaria.

La nomina presso Aziende o Società di capitali è incompatibile con incarichi dirigenziali a livello provinciale in partiti, movimenti politici e sindacali oppure con la carica di assessore in Comuni di oltre 15.000 abitanti.

ART. 2

Non possono essere rappresentanti della Provincia il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Presidente e degli Assessori provinciali.

Non possono comunque essere nominati coloro che hanno già avuto due designazioni consecutive nel medesimo organismo anche con funzioni diverse.

ART. 3

I candidati per le suddette nomine devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

All'atto della candidatura devono presentare i seguenti documenti:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura;

b) curriculum sottoscritto completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio ed eventualmente professionali, dell'esperienza generale e specifica in rapporto alla carica per la quale si concorre;

c) dichiarazione di impegno a seguire gli indirizzi che dovessero essere formulati dal Consiglio e dall'Amministrazione Provinciale;

d) dichiarazione di insussistenza di cause generali o speciali, comprese quelle previste dalla legge 55/90, di ineleggibilità o incompatibilità alla carica per la quale si concorre;

e) dichiarazione di impegno a presentare le dimissioni dall'incarico per il quale si concorre in caso di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti non colposi comportanti una pena edittale superiore ad anni 2;

f) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

g) certificato penale e dei carichi pendenti.

ART. 4

Almeno trenta giorni prima della scadenza dei rappresentanti provinciali, il Presidente renderà pubblico, mediante affissione all'albo pretorio provinciale e comunicazione agli organi di informazione, il ruolo delle nomine di sua competenza.

La suddetta comunicazione sarà altresì trasmessa agli ordini professionali e alle associazioni di interesse provinciale.

Le candidature dei rappresentanti, con i documenti previsti al precedente articolo 3, potranno essere presentate presso la Segreteria Generale della Provincia entro i successivi venti giorni dall'avviso pubblico.

Nel caso in cui sia prevista dall'Ente o azienda o istituzione la rappresentanza della minoranza, il Presidente, prima di procedere alla nomina o alla designazione di cui trattasi, invita i Capigruppo consiliari di minoranza a indicare per iscritto il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli.

Le candidature presentate non vincolano il Presidente che potrà nominare o designare i rappresentanti della Provincia anche al di fuori di esse, con osservanza dei principi sopra indicati.

Il Presidente comunica al Consiglio Provinciale le nomine e le designazioni effettuate entro i successivi 30 giorni.

ART. 5

Ogni rappresentante della Provincia è tenuto a inviare al Presidente una relazione annuale sull'attività svolta dall'organismo in cui è stato eletto e sulle iniziative personali assunte al suo interno.

La suddetta relazione dovrà pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

I rappresentanti presso Aziende e Società di capitali dovranno far pervenire la suddetta relazione ogni sei mesi, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio.

Il Presidente metterà a disposizione del Consiglio Provinciale le relazioni ricevute.

I rappresentanti della Provincia potranno essere convocati anche dalla conferenza dei capigruppo o dalle commissioni consiliari per riferire sull'andamento dell'organismo del quale fanno parte.

ART. 6

La revoca dei rappresentanti della Provincia è disposta dal Presidente con provvedimento motivato, al verificarsi di una situazione di incompatibilità del rappresentante oppure di un suo mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della candidatura.

La revoca può altresì essere disposta nel caso di più di tre assenze consecutive ingiustificate oppure di palese conflitto con gli orientamenti e gli indirizzi dell'Amministrazione Provinciale.

Un terzo dei Consiglieri provinciali può proporre al Presidente la revoca dei rappresentati provinciali con richiesta scritta e motivata, da depositare presso la Segreteria Generale della Provincia.

Il Presidente darà risposta alla proposta entro i successivi trenta giorni.

L'atto di revoca sarà comunicato al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla sua assunzione.

ART. 7

Per le nomine da effettuare improrogabilmente entro il 15.8.1995, al fine di evitare la decadenza, ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.L. 16.5.1994 n. 293 convertito in L. 15.7.1994 n. 444, degli organi delle società a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente può procedere in deroga a quanto previsto al precedente art. 4 - I° comma.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Livio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vincenzo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale il giorno 7 LUG. 1995 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Como, lì 7 LUG. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vincenzo Zarcone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Como, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Como, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....